



Dipartimento federale delle finanze DFF
**Ufficio federale della dogana e
della sicurezza dei confini UDSC**

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a)¹
residente a ²
....., Riferimento del garante
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia **Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei
confini, 3003 Berna**
a concorrenza di un importo massimo di CHF, in lettere.....
che rappresenta il 100 % / 50 % / 30 %³ dell'importo di riferimento,
nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica
ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda,
dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla
Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal
Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica
d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia,
dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia) e della Repubblica Georgia, della
Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Macedonia del Nord, del Regno di
Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁴, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino⁵
per tutte le somme di cui il titolare del regime⁶.....
.....
è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori,
ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi che sono insorti o potrebbero insorgere per
le merci vincolate al regime di transito unionale / regime comune di transito.
2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al
paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo
differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona
interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il
regime di transito in questione è concluso.
- Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare
oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è
tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine
supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a
quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.
- Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la)
sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un regime di transito unionale / regime comune
di transito, che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento
oppure nei trenta giorni successivi a tale data.
3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è
responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno,
che ha avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione dell'impegno, anche in caso
di richiesta di pagamento successiva.

¹ Cognome e nome o ragione sociale.

² Indirizzo completo.

³ Cancellare le indicazioni non interessate.

⁴ Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla
Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia.
Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la
garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito,
un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

⁵ Cancellare il nome del Paese (i nomi dei Paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica
di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

⁶ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo del titolare del regime.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio⁷ in ciascuno dei Paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
Belgio	
Bulgaria	
Repubblica ceca	
Danimarca	
Germania	
Estonia	
Grecia	
Spagna	
Francia	
Irlanda	
Italia	
Cipro	
Lettonia	
Lituania	
Lussemburgo	
Ungheria	
Malta	
Paesi Bassi	
Austria	
Polonia	
Portogallo	
Romania	
Slovenia	
Slovacchia	
Finlandia	
Svezia	
Croazia	
Georgia	
Islanda	
Moldova	
Montenegro	
Norvegia	
Serbia	
Macedonia del Nord	
Turchia	
Ucraina	
Gran Bretagna	
Andorra	
San Marino	

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

.....
Luogo e data

.....
Firma

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, 3003 Berna

Impegno del garante accettato il

⁷ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia